

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**di concerto con il Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

**col Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

**col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**col Ministro delle finanze**

(VISCO)

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

**col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni**

(MACCANICO)

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(BERSANI)

**col Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(TREU)

**col Ministro del commercio con l'estero**

(FANTOZZI)

**col Ministro della sanità**

(BINDI)

**col Ministro dell'ambiente**

(RONCHI)

**col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali**

(PINTO)

**e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

(BURLANDO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1996**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro, con quattro allegati, un Protocollo, atto finale e lettera di accompagnamento, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	5
Disegno di legge .....	»	7
Testo dell'Accordo .....	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Gli eventi che si sono succeduti nell'ex URSS, a partire dal 1989, hanno indotto la Comunità a negoziare, con ciascuna delle nuove realtà statuali sorte dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica, nuovi Accordi, sostitutivi di quello CEE-URSS del 1989.

In questo contesto si colloca la firma del nuovo Accordo di partenariato e cooperazione con l'Armenia, avvenuta il 22 aprile 1996 a Lussemburgo. Tale Accordo costituisce un tassello di un quadro che deve essere ancora completato, e che ha portato alla chiusura di analoghe trattative anche con la Federazione Russa, l'Azerbaigian, la Bielorussia, la Georgia, il Kazakistan, il Kirghizistan, la Moldavia, l'Ucraina e l'Uzbekistan.

L'Accordo di partenariato e cooperazione con l'Armenia utilizza un modello seguito dall'Unione anche nei confronti di altri Stati, rimodulato a seconda della peculiarità della situazione di tale Paese e degli obiettivi della politica dell'Unione verso di esso.

L'importanza di questo Accordo è evidente: esso definisce una cornice articolata, entro la quale dovrà svilupparsi il complesso delle relazioni politiche, economiche e commerciali tra le Parti, fornendo la base della futura cooperazione in tutti i possibili ambiti, da quello sociale a quello economico, scientifico, tecnologico e culturale.

L'Accordo consta di 102 articoli ed è integrato da quattro allegati, un Protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale, un atto finale e lettera d'accompagnamento.

Gli articoli sono divisi nei seguenti titoli:

Titolo I: Principi generali;

Titolo II: Dialogo politico;

Titolo III: Scambi di merci;

Titolo IV: Disposizioni riguardanti le attività commerciali e gli investimenti;

Titolo V: Cooperazione legislativa;

Titolo VI: Cooperazione economica;

Titolo VII: Cooperazione per le questioni relative alla democrazia e ai diritti dell'uomo;

Titolo VIII: Cooperazione per la prevenzione delle attività illegali e per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegali;

Titolo IX: Cooperazione culturale;

Titolo X: Cooperazione finanziaria nel settore dell'assistenza tecnica;

Titolo XI: Disposizioni istituzionali, generali e finali.

Uno degli obiettivi essenziali perseguiti dall'Unione con la stipula del nuovo Accordo è quello di sostenere gli sforzi dell'Armenia per consolidare la democrazia e proseguire il processo di ristrutturazione economica (articoli 2-4). Si è deciso così di istituire uno stretto legame tra il rispetto di questi principi e dei diritti dell'uomo e la piena applicazione dell'Accordo. Qualora, cioè, la controparte non rispettasse tali principi, l'Unione potrebbe - in virtù di alcune clausole specifiche dell'Accordo (articoli 2, 68 e 95) - prendere le misure appropriate, che includono anche la sospensione dell'Accordo.

In un apposito titolo (Titolo II) è prevista l'istituzionalizzazione del dialogo politico, allo scopo di rafforzare i vincoli tra le Parti, contribuire ad una maggiore sicurezza e stabilità, e raggiungere una convergenza in merito alle questioni internazionali di maggior rilievo.

Il commercio tra le Parti sarà basato sul principio della nazione più favorita, anche se fino al 1998 l'Armenia potrà concedere un trattamento più vantaggioso agli altri membri della Comunità degli Stati indipendenti (C.S.I.). Le Parti si impegnano ad abolire le restrizioni quantitative; fanno eccezione prodotti tessili per i quali è stato

negoziato un Accordo firmato il 18 dicembre 1995, che è applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 1996, ed i materiali nucleari, per i quali si applicheranno le disposizioni della Comunità europea dell'energia atomica e che, se necessario, saranno trattati nell'ambito di un accordo specifico (articoli 9-19).

Con riferimento alle condizioni di lavoro, le Parti assicureranno ai rispettivi lavoratori, legalmente impiegati sul loro territorio, un trattamento esente da ogni discriminazione basata sulla nazionalità (Titolo IV).

In materia di diritto di stabilimento, ciascuna Parte accorderà all'altra il trattamento della nazione più favorita, mentre quello nazionale è riservato solo ad alcune specifiche attività. Anche nel settore dei servizi le Parti si sono impegnate ad applicare il trattamento della nazione più favorita, con l'obiettivo di attuare una liberazione progressiva del mercato (articoli 23-29).

Relativamente al settore trasporti, l'Accordo non contempla l'applicazione del regime di stabilimento e di attività delle società, mentre prescrive il trattamento nazionale per le attività di agenzie marittime operanti nel trasporto marittimo internazionale: accesso ai porti aperti al commercio internazionale, utilizzazione dei servizi marittimi, spese, oneri, facilitazioni doganali, attribuzione di posti di ancoraggio e facilitazioni di carico (articolo 24).

In merito ai pagamenti e ai movimenti di capitali, verrà in ogni caso garantita la libertà dei pagamenti correnti, così come la libera circolazione dei capitali connessi con gli investimenti delle società dell'Unione europea in Armenia. Nel caso di investimenti diretti, infatti, le società saranno libere di rimpatriare i loro utili in moneta convertibile, la stessa moneta in cui le Parti si impegnano ad effettuare gli scambi (articolo 41).

In materia di proprietà intellettuale, l'Armenia si impegna a garantire, entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, un livello di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale simile a quello della Comunità (articolo 42).

Al fine di sostenere le riforme economiche e sociali recentemente avviate, l'Accordo contempla l'intensificazione e diversificazione della cooperazione economica (articoli 44-67). Essa verrà attuata secondo modalità specifiche, definite sulla base delle priorità settoriali, ed interesserà i seguenti campi: scambi di beni e servizi, industriale, edilizia, promozione e protezione degli investimenti, appalti pubblici, norme e valutazione della conformità, settore minerario e materie prime, scienza e tecnologia, istruzione e formazione, agricoltura e settore agro-industriale, energia, ambiente, trasporti, servizi finanziari, ristrutturazione e privatizzazione delle imprese, servizi postali e telecomunicazioni, sviluppo regionale, cooperazione in materia sociale, turismo, piccole e medie imprese, informazione e comunicazione, tutela dei consumatori, dogane (si è concordato un protocollo di assistenza reciproca in materia doganale), cooperazione in campo statistico, scienza economica e politica monetaria.

L'Accordo contempla anche la cooperazione per le questioni relative alla democrazia ed ai diritti dell'uomo (articolo 68), per la prevenzione delle attività illegali (riciclaggio del denaro, droga) e per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale (articoli 69-72).

Per quanto concerne infine gli aspetti istituzionali (articoli 78-102), sono istituiti: un consiglio, un comitato e un comitato parlamentare di cooperazione. Il consiglio di cooperazione, che si riunirà a livello ministeriale almeno una volta l'anno, supervisionerà la messa in applicazione dell'Accordo e sarà assistito dal comitato di cooperazione. Il comitato parlamentare di cooperazione potrà richiedere al consiglio di cooperazione informazioni sullo stato di applicazione dell'Accordo, emanando eventuali raccomandazioni.

L'Accordo comprende infine le clausole generali e finali tradizionali di questo tipo di strumenti (denuncia, protezione degli interessi essenziali di sicurezza, non discriminazione), nonché un meccanismo di natura arbitrale per la soluzione delle controversie.

## RELAZIONE TECNICA

L'adesione dell'Italia all'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri e l'Armenia comporta i sottoindicati oneri, in relazione ai seguenti articoli del Protocollo relativo all'assistenza in materia doganale.

*Articolo 7, comma 4.* Per la partecipazione alle indagini da svolgere sul territorio della Parte contraente, si prevede di inviare ogni anno in missione a Jerevan un funzionario italiano, con una permanenza di cinque giorni in detta città.

La relativa spesa è così quantificabile:

*Spese di missione:*

pernottamento (lire 180.000 al giorno × 5 giorni) .....	L.	900.000
diaria giornaliera per funzionario \$ USA 101, al cambio di lire 1.600 = lire 162.000, cui si aggiungono lire 49.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 211.000 viene ridotto di lire 54.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 157.000 × 5 giorni) .....	»	785.000

*Spese di viaggio:*

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Jerevan (lire 3.500.000 + lire 175.000, quale maggiorazione 5 per cento) .....	»	3.675.000
<hr/>		
Totale onere (articolo 7, comma 4) ...	L.	5.360.000
<hr/> <hr/>		

*Articoli 11 e 12.* Prevedono, rispettivamente, il rimborso delle spese di viaggio e di missione per un funzionario della Parte contraente, convocato a deporre in qualità di testimone o esperto, nonchè l'indennità da corrispondere all'interprete e traduttore.

Nell'ipotesi di una missione annua, con una permanenza a Jerevan di quattro giorni, si avrà la seguente spesa:

*Spese di missione:*

pernottamento (lire 180.000 al giorno × 4 giorni) .....	L.	720.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 101, al cambio di lire 1.600 = lire 162.000, cui si aggiungono lire 49.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 211.000 viene ridotto di lire 54.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 157.000 × 4 giorni) .....	»	628.000

*Spese di viaggio:*

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Jerevan (lire 3.500.000 + lire 175.000, quale maggiorazione 5 per cento) .....	»	3.675.000
--	---	-----------

*Spese di interpretariato:*

lire 400.000 al giorno per un interprete × 4 giorni .....	»	1.600.000
Totale onere (articoli 11 e 12) ...		L. 6.623.000

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri a decorrere dal 1997, è di lire 11.983.000 annue. In cifra tonda, lire 12.000.000.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro, con quattro allegati, un Protocollo, atto finale e lettera di accompagnamento, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 101 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

































































































































































































































































































